

un dirigente di seconda fascia in possesso di un'ottima conoscenza della lingua slovena;

seguivano ancora il decreto del 29 ottobre 2002 in cui il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale *pro tempore* istituiva formalmente l'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, assegnando ad esso l'anno seguente (decreto del 30 maggio 2003) determinate competenze relative alla gestione delle scuole con lingua d'insegnamento slovena ubicate nelle province di Trieste e Gorizia e della scuola bilingue di San Pietro al Natisone in provincia di Udine;

nel maggio 2004 il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale *pro tempore* illustrava ai sindacati del comparto scuola la propria proposta di organizzazione che confermava appieno il ruolo dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, proposta che è stata inviata al Ministero in vista dell'emanazione del relativo decreto;

ma tale decreto di riordino, emanato il 28 luglio 2004, prevedendo la suddivisione in quattro uffici e quattro centri dei servizi amministrativi ha escluso completamente l'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena —:

a) quali siano i motivi per i quali l'ufficio in questione non sia stato incluso nel decreto di riordino;

b) nel caso si tratti di una dimenticanza e l'ufficio rimanga quindi operativo, quando si ritenga di modificare il decreto di cui sopra. (4-12003)

\* \* \*

## LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interpellanza urgente*  
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

il Ministro per le pari opportunità — per sapere — premesso che:

l'articolo 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro (legge n. 30 del 2003) individuava per le donne la possibilità di essere assunte con contratto di inserimento lavorativo, qualora risiedano in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;

il contratto di inserimento lavorativo (che ha sostituito il vecchio contratto di formazione e lavoro), strumento per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro o il reimpiego, è di durata determinata (da 9 a 18 mesi), prevede anche un sottoinquadramento retributivo fino a due livelli e sgravi contributivi per le imprese;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al momento dell'applicazione della norma prevista dall'articolo 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 276 del 2003, ha verificato come i parametri in essa contenuti si riferissero a tutto il territorio nazionale, poiché anche in regioni con un alto tasso di occupazione, come ad esempio quelle del centro nord, il tasso di occupazione femminile è inferiore a quello maschile di almeno 20 punti percentuali;

nonostante ciò il Governo non ha utilizzato il decreto legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004, contenente « Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro » per modificare tale norma, per restringerne l'ambito di applicazione alle sole aree del Mezzogiorno dove il tasso di disoccupazione è più alto ed il divario tra occupazione maschile e femminile è maggiore;

con il decreto interministeriale del Ministero del lavoro e dell'economia, è

stata invece prevista l'identificazione delle aree territoriali per gli anni 2004, 2005 e 2006, con tutte le Regioni e Province Autonome;

contestualmente, per evitare una infrazione rispetto alla normativa comunitaria, con gli articoli 2 e 3 del medesimo decreto si è pensato di destinare gli incentivi economici alle imprese previsti per i contratti di inserimento solo alle Regioni del Mezzogiorno; viene però estesa a tutto il territorio nazionale la possibilità di inquadrare le donne che saranno assunte con contratto di inserimento anche due livelli al di sotto della categoria spettante alle mansioni a cui è finalizzato il progetto di inserimento;

le donne, considerate categoria svantaggiata solo per il fatto di essere donne, da ora e per tre anni potranno essere assunte, sull'intero territorio nazionale, con contratto di lavoro precario e essere sottoretribuite;

ciò rappresenta, secondo gli interpellanti, una gravissima discriminazione di genere, ed è una palese violazione di quanto previsto dall'articolo 37 della Costituzione, che sancisce la parità di diritti e di retribuzione tra donne e uomini —:

quali iniziative di carattere normativo si intendano adottare per modificare il decreto legislativo n. 276 del 2003 e successivi provvedimenti conseguenti, al fine di evitare la gravissima discriminazione di genere e la lesione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 37 della Costituzione.

(2-01404) « Cordoni, Motta, Trupia, Finocchiaro, Capitelli, Magnolfi, Bandoli, Manzini, Bova, Amici, Zanotti, Grignaffini, Di Serio D'Antona, Ottone, Paola Mariani, Pisa, Dameri, Buffo, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Bolognesi, Coluccini, Labate, Pinotti, Gasperoni, Soda, Mussi, Folenza, Benvenuto, Bellini, Borrelli, Montecchi, Calda-

rola, Chianale, Guerzoni, Battaglia, Cabras, Innocenti, Carli, Giacco, Spini, Bogi, Sandri, Visco, Minniti, Leoni, Sereni, Sciacca, Cennamo ».

*Interrogazione a risposta scritta:*

ZANELLA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

i recenti interventi normativi sui nuovi contratti di inserimento (decreto legislativo n. 276 del 2003 — decreto attuativo della legge n. 30) finalizzati all'inserimento o reinserimento lavorativo di una serie di soggetti svantaggiati comprendono in tale categoria anche le donne residenti nelle aree del paese con disoccupazione femminile superiore al 10 per cento di quella maschile o con occupazione femminile inferiore del 20 per cento a quella maschile;

è stato possibile rilevare una significativa differenza — superiore a quel 20 per cento previsto dalla legge — nel tasso occupazionale di donne e di uomini in tutte le regioni italiane;

il contratto di inserimento regolamentato dal decreto legislativo in questione prevede l'assunzione automatica di donne, come categoria svantaggiata socialmente, con un contratto non solo di durata determinata (da 9 a 18 mesi), ma che prevede anche la possibilità del sottoinquadramento retributivo fino a due livelli;

la differenza del tasso di occupazione tra donne e uomini diventa, di fatto, fonte di autorizzazione per trattamenti normativi ed economici peggiorativi, in violazione dei principi costituzionali;

secondo l'interrogante, le donne, con questo decreto, a opera del ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono divenute offensivamente categoria di svantaggio sociale; dietro la facciata dell'incre-

mento occupazionale, si finiscono per ritorcere contro le donne quegli strumenti positivi della promozione della parità di opportunità costruiti fino ad ora —:

se non ritenga che venga violato il vincolo costituzionale della parità di diritti e di retribuzione tra donne e uomini e, in caso affermativo, di adottare iniziative normative volte a modificare il decreto legislativo sopra menzionato. (4-12010)

\* \* \*

### PARI OPPORTUNITÀ

*Interrogazione a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE e CAR-RARA. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

il 95 per cento dei tribunali e delle procure della Repubblica ha, al vertice, magistrati di sesso maschile;

per converso, le donne rappresentano il 40 per cento dei magistrati;

soltanto 18 donne occupano posti di rilevanza in seno alla magistratura, a fronte di oltre 400 dirigenti di sesso maschile;

i dati esposti derivano da una ricerca finanziata dalla Commissione europea e condotta dal Consiglio superiore della magistratura con la partecipazione del Ministero della giustizia;

appare evidente come non siano operanti pari opportunità fra uomini e donne all'interno della magistratura —:

se sia a conoscenza dell'assoluta sproporzione fra il numero delle donne magistrato ed il numero delle donne che, in magistratura, hanno la responsabilità di dirigere gli uffici;

quali iniziative abbia assunto, o intenda assumere, per garantire in concreto pari opportunità alle donne magistrato attraverso una forte sensibilizzazione del

responsabile del dicastero della giustizia. (3-03987)

\* \* \*

### POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

*Interrogazione a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la Confederazione Italiana degli Agricoltori (Cia) ha lanciato un allarme particolarmente significativo ricordando che l'indebitamento delle imprese agricole nei confronti del sistema bancario ammonta ad un miliardo e settecento milioni di euro;

recentemente il presidente della Cia, Giuseppe Politi, ha scritto una lettera al presidente dell'ABI, dottor Maurizio Sella, per sollecitare « un pronto intervento presso le banche affinché rivedano la loro posizione e permettano, alle imprese agricole, di continuare ad operare sul mercato con una certa tranquillità e non sotto l'assillo asfissiante degli istituti di credito » (confronta *La Stampa* di domenica 12 dicembre 2004 alla pagina 22);

la Cia sottolinea che recentemente le banche hanno richiesto l'immediata estinzione dei debiti con l'evidente rischio di provocare il tracollo definitivo di un gran numero di imprese agricole;

a tale debito, di per sé spaventoso, si aggiunge il debito verso le società di cartolarizzazione cessionarie dei crediti dell'INPS, pari a circa 2,5 milioni di euro;

le aziende non sono assolutamente in grado di far fronte ad una situazione debitoria di questa portata, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia;

è di tutta evidenza la necessità di un intervento urgente del governo che, nella salvaguardia dell'autonomia decisionale del sistema bancario, tuttavia richieda a